

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 19/2014

del 23 maggio 2014

- 1) Poteri dell'EIOPA e dell'ESMA: pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/51/UE
- 2) CRR e CRD IV: pubblicate in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea le nuove norme tecniche di regolamentazione
- 3) EMIR: aggiornate le Q&A dell'ESMA
- 4) MiFID II e MiFIR: ESMA ha avviato la consultazione sugli atti di implementazione
- 5) OICR: dal Dipartimento del Tesoro in consultazione lo schema di regolamento sui criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani
- 6) Fondi pensione: pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche al Regolamento Covip del 15 luglio 2010 sulle procedure
- 7) Applicazione in Italia della Direttiva CRD IV: Banca d'Italia ha posto in consultazione le disposizioni di vigilanza sull'informativa al pubblico Stato per Stato e su determinate comunicazioni all'Autorità di Vigilanza
- 8) Segnalazioni statistiche di vigilanza: Banca d'Italia ha posto in consultazione le modifiche in materia di FINancial REPorting (FINREP)
- 9) Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia: secondo aggiornamento
- 10) Emittenti: in vigore il nuovo meccanismo di stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate

## **1) POTERI DELL'EIOPA E DELL'ESMA: PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA LA DIRETTIVA 2014/51/UE**

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 maggio 2014 è stata pubblicata la Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

La Direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 31 marzo 2015, comunicando immediatamente alla Commissione il testo di tali misure, che dovranno essere applicate a decorrere dal 01 gennaio 2016.

## **2) CRR E CRD IV: PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA LE NUOVE NORME TECNICHE DI REGOLAMENTAZIONE**

In data 20 maggio 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono state pubblicate le nuove norme tecniche di regolamentazione che vanno ad integrare il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) e la Direttiva 2013/36/UE del 26 maggio 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale diretta agli enti creditizi ed alle imprese di investimento.

Nello specifico sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti delegati della Commissione Europea del 12 marzo 2014:

- il Regolamento delegato n. 523/2014 ad integrazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio inerente alle norme tecniche di regolamentazione dirette a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività;
- il Regolamento delegato n. 524/2014 ad integrazione della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene alle norme tecniche di regolamentazione per

specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente;

- il Regolamento delegato n. 525/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene alle norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine "mercato";
- il Regolamento delegato n. 526/2014 ad integrazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio avente ad oggetto le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito;
- Regolamento delegato n. 527/2014 che integra la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene alle norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile;
- Regolamento delegato n. 528/2014 ad integrazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio avente ad oggetto le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- Regolamento delegato n. 529/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione;
- Regolamento delegato n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, ad integrazione della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione.

### 3) EMIR: AGGIORNATE LE Q&A DELL'ESMA

Il 21 maggio 2014 l'ESMA ha pubblicato l'ottavo aggiornamento alle "Q&A" in relazione all'applicazione del Regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

I nuovi quesiti inseriti riguardano, tra l'altro, l'operatività delle CCP e le operazioni OTC.

#### **4) MiFID II E MiFIR: ESMA HA AVVIATO LA CONSULTAZIONE SUGLI ATTI DI IMPLEMENTAZIONE**

In data 22 maggio 2014 l'ESMA ha posto in consultazione due bozze di documenti funzionali all'implementazione della Direttiva MiFID II e del Regolamento MiFIR.

Più in particolare, i documenti in consultazione sono:

- bozza di parere tecnico (Technical Advice) che l'ESMA dovrà rendere alla Commissione Europea entro dicembre 2014 con riferimento all'intero pacchetto regolamentare MiFID II e MiFIR (Consulation Paper 2014/549);
- bozza per lo sviluppo delle norme tecniche (Regulatory Technical Standards ed Implementing Technical Standards), da adottarsi tra la fine dell'anno in corso e l'inizio del prossimo, funzionali all'attuazione della Direttiva MiFID II e del Regolamento MiFIR (Discussion Paper 2014/548).

La scadenza per l'invio dei commenti è stata fissata, per entrambe le bozze, al 1 agosto 2014.

#### **5) OICR: DAL DIPARTIMENTO DEL TESORO IN CONSULTAZIONE LO SCHEMA DI REGOLAMENTO SUI CRITERI GENERALI CUI DEVONO UNIFORMARSI GLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO ITALIANI**

In data 20 maggio 2014 il Dipartimento del Tesoro ha posto in consultazione pubblica lo schema di regolamento attuativo dell'articolo 39 del D. Lgs. N. 58/1998 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani, e che sostituirà il D.M. n. 228/1999, attualmente in vigore, emanato in attuazione del previgente articolo 37 del TUF.

In considerazione del termine fissato dalla Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) e dal D.lgs. di attuazione n. 44/2014 per i gestori di fondi alternativi, che devono adottare tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della Direttiva entro il 22 luglio 2014, il termine per l'invio delle osservazioni è stato fissato al 10 giugno 2014.

## **6) FONDI PENSIONE: PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COVIP DEL 15 LUGLIO 2010 SULLE PROCEDURE**

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 114 del 19 maggio 2014 è stata pubblicata la delibera adottata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) del 7 maggio 2014 contenente modifiche alla Delibera del 15 luglio 2010 recante il “Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all’attività transfrontaliera”.

Le modifiche apportate sono funzionali, in primo luogo, a regolare il procedimento di approvazione da parte della COVIP dei piani di riequilibrio previsti dall’art. 4, comma 4, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 259, del 7 dicembre 2012.

Con l’occasione, si è proceduto altresì ad aggiornare altre sezioni del Regolamento quali, a titolo esemplificativo, le modifiche statutarie e regolamentari che possono formare oggetto di sola comunicazione.

La Delibera è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sul sito della Covip sono altresì disponibili la relazione di accompagnamento alla Delibera ed il testo consolidato nel nuovo Regolamento.

## **7) APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA DIRETTIVA CRD IV: BANCA D’ITALIA HA POSTO IN CONSULTAZIONE LE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULL’INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO E SU DETERMINATE COMUNICAZIONI ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA**

In data 19 maggio 2014 la Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione un documento che contiene un nuovo capitolo della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (“Disposizioni di vigilanza per le banche”), che recepisce nell’ordinamento italiano la disciplina relativa al c.d. “country-by-country reporting” contenuta nell’art. 89 della direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV). Detta disciplina impone, infatti, specifici obblighi di disclosure ripartiti per Paese di operatività in capo alle banche ed alle SIM.

Il documento contiene altresì un aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche avente ad oggetto le comunicazioni alla Banca d’Italia da parte del collegio sindacale e del soggetto

incaricato della revisione legale dei conti, che, ad esito della consultazione, confluiranno nella Circolare n. 285.

Il termine ultimo per la presentazione di eventuali osservazioni, commenti e proposte è stato fissato al 3 giugno 2014.

#### **8) SEGNALAZIONI STATISTICHE DI VIGILANZA: BANCA D'ITALIA HA POSTO IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE IN MATERIA DI FINANCIAL REPORTING (FINREP)**

In data 16 maggio 2014 Banca d'Italia ha posto in consultazione la bozza del 19° aggiornamento della Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 ("Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata") e la bozza degli schemi di segnalazione del 54° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 ("Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi").

La disciplina sulle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate è stata modificata tenendo conto del Regolamento della Commissione UE contenente le norme tecniche vincolanti di attuazione (ITS) in materia di segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate in ambito UE (FINancial REPorting - c.d. "FINREP").

L'ambito di applicazione soggettivo del FINREP è rappresentato dai gruppi bancari (quotati e non quotati) e dai gruppi di SIM (solo quotati) che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Le modifiche alla struttura della Circolare n. 115, prevedono la suddivisione in due parti:

- la Prima Parte (segnalazioni armonizzate) conterrebbe le informazioni FINREP opportunamente adattate allo schema matriciale utilizzato per produrre le segnalazioni di vigilanza da inviare a Banca d'Italia;
- la Seconda Parte (segnalazioni non armonizzate) conterrebbe le informazioni ad oggi presenti nella Circolare n. 115 ovvero nella Circolare n. 148 ("Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare"), ma non incluse nel FINREP, che continuerebbero a essere raccolte per finalità di analisi.

La Circolare n. 154 verrebbe modificata in coerenza con le modifiche apportate alla Circolare n. 115.

Allo scopo di agevolare la comprensione del modello di traduzione degli schemi FINREP nella Circolare, è stata inoltre pubblicata una bozza di prospetto di raccordo tra le voci di cui alla Parte Prima e le tabelle allegate agli ITS.

Il termine ultimo per la presentazione di eventuali osservazioni, commenti è stato fissato al 6 giugno 2014.

Le modifiche entreranno in vigore dal 1° luglio 2014. La prima segnalazione FINREP sarà riferita al 30 settembre 2014 e andrà trasmessa entro l'11 novembre 2014. Contestualmente all'entrata in vigore della segnalazione armonizzata sarebbe abolito il flusso informativo "ad hoc" trimestrale, attualmente trasmesso da un campione di gruppi bancari e utilizzato anche per l'invio dei dati richiesti dall'EBA.

#### **9) CIRCOLARE N. 285/2013 DI BANCA D'ITALIA: SECONDO AGGIORNAMENTO**

In data 21 maggio 2014 Banca d'Italia ha pubblicato il secondo aggiornamento della Circolare n. 285/2013.

Il provvedimento, modificativo del Titolo I della Parte Prima della Circolare n. 285/2013, recepisce nell'ordinamento italiano le novità introdotte dalla direttiva 2013/36/UE relativa alla vigilanza prudenziale delle banche (cd. CRD IV) e dalla direttiva 2011/89/UE (che modifica la direttiva 2002/87/CE) concernente la vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari (FICOD1).

In particolare, il provvedimento di Banca d'Italia: (i) introduce due nuovi capitoli nel Titolo I della Parte Prima della Circolare, ossia il Capitolo 2 "Gruppi bancari" e il Capitolo 4 "Albo delle banche e dei gruppi bancari" (mentre i Capitoli precedentemente numerati 2, 3 e 4 sono stati rinumerati 3, 5 e 6); e (ii) apporta modifiche al Capitolo 1 della Parte Terza "Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari".

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, le banche, le società finanziarie e le società di partecipazione finanziaria mista dovranno verificare la sussistenza della condizione di "rilevanza determinante" delle componenti finanziarie del gruppo con riferimento ai dati di bilancio annuali al 31 dicembre 2013 (oppure al 30 giugno 2013, per i gruppi che hanno chiuso l'esercizio a tale

data). Le società finanziarie e le società di partecipazione finanziaria mista che, per effetto dei nuovi criteri di individuazione del gruppo bancario, fossero identificate come società capogruppo dovranno chiedere l'iscrizione nell'albo dei gruppi bancari entro il termine previsto dalle disposizioni e ad adeguarsi, entro 12 mesi dall'iscrizione nell'albo dei gruppi bancari (o nel termine più lungo specificamente stabilito), alle disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, di governo societario e remunerazioni. Le nuove capogruppo e le società del gruppo dovranno adottare nel più breve tempo possibile le modifiche statutarie richieste dalla Sezione IV del Capitolo "Gruppi bancari".

Dalla data di entrata in vigore del presente aggiornamento è inoltre introdotto il procedimento "divieto dell'acquisizione ovvero ordine di dismissione di una partecipazione".

I due nuovi Capitoli del Titolo I della Parte Prima e l'aggiornamento alle disposizioni in materia di partecipazioni detenibili sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel sito web della Banca d'Italia (ossia il 22 maggio 2014).

A partire da tale data sono abrogati il Capitolo 2 ("Gruppi bancari") e il Capitolo 3 ("Albo delle banche e dei gruppi bancari") del Titolo I della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999.

#### **10) EMITTENTI: IN VIGORE IL NUOVO MECCANISMO DI STOCCAGGIO E DEPOSITO DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE**

Il 19 maggio 2014 inizia l'attività del meccanismo di stoccaggio denominato "1Info" in materia di stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate gestito dalla società Computershare S.p.A.. Per effetto dell'avvio di "1Info" acquistano efficacia le disposizioni del regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento emittenti) approvate con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 65-septies del Regolamento emittenti, le informazioni regolamentate trasmesse al meccanismo di stoccaggio di cui sopra, si intendono trasmesse anche alla Consob, ove non diversamente stabilito. Pertanto, le medesime informazioni (ad esempio, le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione) non dovranno più essere replicate nel sistema di Teleraccolta.

Sono tenuti a trasmettere le informazioni regolamentate al meccanismo di stoccaggio (a) gli emittenti quotati i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato

regolamentato in Italia e (b) gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater, del Testo unico della finanza.

Rimangono invariate le disposizioni relative agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, che provvedono a:

- diffondere al pubblico le informazioni price sensitive mediante invio del comunicato ad almeno due agenzie di stampa, ovvero avvalendosi di uno SDIR ("Sistema per la Diffusione delle Informazioni Regolamentate");
- pubblicare sul proprio sito internet le informazioni price sensitive diffuse, i documenti relativi alle informazioni finanziarie periodiche, i documenti informativi sull'attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori ed i documenti informativi relativi alle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate;
- trasmettere alla Consob, attraverso il sistema di Teleraccolta, i documenti relativi alle informazioni finanziarie periodiche ed i documenti informativi relativi alle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate.